

# Bando per la selezione di Progetti di Ricerca Applicata Industry 4.0 (PRIA\_I4.0)

## Appendice IV — Premialità

È prevista una **premialità nella valutazione** (vedasi Art. 8 del Bando) qualora si verifichi **una delle seguenti condizioni aggiuntive** rispetto alle finalità generali del Bando di cui all'Art. 1:

- A. Il soggetto richiedente (tutte le aziende partner) risulti in possesso del rating di legalità attribuito dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato alla data di presentazione della domanda telematica, indipendentemente dal numero di "stelle" conseguite.
- L'iscrizione del soggetto nell'elenco di cui all'art. 8 del regolamento dell'Autorità viene, quindi, verificato alla data di presentazione della domanda, alla data di concessione ed erogazione del finanziamento nonché, al fine di confermare la maggiorazione ottenuta, in fase di controllo della rendicontazione.
- Inoltre, ai sensi dell'art. 3 del Decreto 20 febbraio 2014, n. 57, contestualmente alla dichiarazione di iscrizione nel suddetto elenco, il richiedente si assume l'impegno di comunicare al CIM4.0 l'eventuale revoca o sospensione del rating che fosse disposta nei propri confronti nel periodo intercorrente tra la data di richiesta e la data di erogazione dello stesso.
- B. Il progetto comporti un miglioramento delle prestazioni ambientali del ciclo produttivo, in particolare con riferimento a:
- I. diminuzione delle emissioni in atmosfera<sup>1</sup>;

---

<sup>1</sup> in particolare riferimento ai seguenti inquinanti:

- Ossidi di Azoto (NO<sub>x</sub>);
- Particolato fine (PM<sub>10</sub>);
- Ammoniaca (NH<sub>3</sub>);
- Composti Organici Volatili (COV);
- Inquinanti organici persistenti come da Convenzione di Stoccolma- Decisione del consiglio d'Europa 2006/507/CE e aggiornamenti) Gli interventi proposti devono garantire livelli emissivi più restrittivi rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente e dell'eventuale provvedimento autorizzativo, nonché consentire una riduzione delle emissioni pari ad almeno il 50% rispetto alla situazione ante progetto.

- II. diminuzione delle emissioni nei corpi idrici<sup>2</sup>;
  - III. razionalizzazione dei consumi idrici<sup>3</sup>;
  - IV. miglioramento del ciclo dei rifiuti<sup>4</sup>;
  - V. sostituzione e/o eliminazione, sia nei prodotti che nei processi produttivi, di sostanze pericolose;
  - VI. impiego di “materie prime seconde” in sostituzione delle materie prime.
- C. Il progetto comporti un miglioramento dell'efficienza energetica nel ciclo produttivo, quantificabile in termini di energia risparmiata in un valore uguale o superiore al 20% parametrato alla capacità produttiva preesistente.  
Ai fini del calcolo, si prega di considerare quanto segue:

Tabella 1 - Valori utilizzati ai fini della valutazione dell'energia primaria equivalente

|  |  |
|--|--|
| Energia elettrica  | 1.870 kcal/kWh = 7,83 MJ/kWh                       |
| Potere calorifico inferiore del gasolio da riscaldamento | 10.200 kcal/kg = 42,7 MJ/kg                        |
| Potere calorifico inferiore del gas naturale             | 8.250 kcal/m <sup>3</sup> = 34,5 MJ/m <sup>3</sup> |
| Potere calorifico inferiore dell'olio combustibile       | 9.800 kcal/kg = 41,0 MJ/kg                         |
| Densità convenzionale del gasolio da riscaldamento       | 0,835 kg/litro                                     |
| 1 tonnellata equivalente di petrolio (TEP)               | 10.000.000 kcal = 41,68 GJ                         |

<sup>2</sup> Con particolare riferimento ai seguenti inquinanti:

- Azoto
- Fosforo
- “Sostanze Prioritarie”, così come definite dall'Allegato X della Direttiva 2000/60 CE e sostanze di cui alla tabella 5 dell'allegato 5 alla parte III del decreto legislativo 153/2006.

Gli interventi proposti devono garantire livelli emissivi più restrittivi rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente e dall'eventuale provvedimento autorizzativi e devono consentire una significativa riduzione delle emissioni, da dimostrare attraverso un analitico bilancio complessivo di massa riferito alla situazione ante e post intervento

<sup>3</sup> Attraverso almeno una delle seguenti azioni:

- riduzione della produzione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi con particolare riferimento ai rifiuti codici CER 07-08-11-12-13-15-16-19
- riduzione dei rifiuti avviati a smaltimento, attraverso azioni innovative finalizzate al loro riciclaggio o al recupero energetico
- riduzione dell'uso di imballaggi per il confezionamento del proprio prodotto; utilizzo preferenziale di imballaggi riutilizzabili, riciclati e riciclabili
- miglioramento della qualità dei materiali derivanti dalle operazioni di trattamento rifiuti.

<sup>4</sup> Attraverso interventi quali quelli di seguito riportati a titolo esemplificativo:

- realizzazione di reti idriche differenziate all'interno degli insediamenti
- installazione di sistemi di riciclo delle acque usate
- installazione di sistemi di produzione alternativi (non idro esigenti, a minore uso o scarico d'acqua o con utilizzo di risorsa non idonea al consumo umano)
- sistemi di trattamento delle acque di approvvigionamento
- sistemi innovativi che determinano un significativo miglioramento nella qualità degli scarichi anche mediante il loro totale o parziale riutilizzo o quando tale progetto comporti anche l'installazione di sistemi di produzione alternativi (non idrico esigenti oppure a minore uso o scarico d'acqua o con consumo di risorsa idrica non idonea al consumo umano)

D. Il progetto comporti un miglioramento del livello di sicurezza nei luoghi di lavoro superiore agli standard obbligatori.

La premialità può essere richiesta nel caso in cui il progetto comporti un miglioramento del livello di sicurezza nei luoghi di lavoro superiore agli standard obbligatori e attraverso le seguenti modalità:

a) sostituzione di macchinario non marchiato CE con uno marchiato CE che svolga in tutto o in parte la stessa attività del bene oggetto di sostituzione.

Il macchinario sostituito dovrà essere eliminato dal processo produttivo tramite rottamazione, da dimostrare in fase di rendicontazione attraverso la presentazione di copia conforme all'originale del F.I.R. (Formulario Identificativo del Rifiuto, rilasciato dallo smaltitore cui è stato conferito il macchinario privo di marcatura CE), o alienazione, da dimostrare in fase di rendicontazione attraverso la presentazione di documentazione comprovante l'effettiva alienazione del bene dall'azienda.

b) introduzione di un nuovo macchinario, impianto, sistema o dispositivi innovativi connessi da applicarsi al processo produttivo ed eventualmente interagenti col personale operante in condizioni di rischio potenziale. In fase di presentazione della domanda l'impresa dovrà presentare un documento di stima del rischio del processo produttivo pre e post intervento in cui venga anche presa eventualmente in considerazione l'interazione tra i macchinari preesistenti e le soluzioni oggetto dell'agevolazione. In fase di rendicontazione, a conferma della maggiorazione ricevuta, l'impresa dovrà presentare il DVR35 redatto a seguito della conclusione del progetto.

In entrambi i casi, l'efficacia della soluzione oggetto dello sviluppo dovrà essere preventivamente valutata e certificata dal RSPP del proponente.

E. Partecipazione e coinvolgimento come sub-contraenti del CIM4.0, e/o di Organismi di Ricerca (almeno pari al 20% del costo totale);

F. Partecipazione in raggruppamento di imprese di più aziende e preferibilmente di Grandi Imprese con MPMI e/o start up innovative (il contributo delle MPMI e start up dovrà complessivamente essere superiore al 30% del costo totale).

Ai fini dell'ottenimento della premialità di cui alla lettera B, il soggetto richiedente dovrà allegare alla domanda l'apposito prospetto di cui all'Allegato 5 "*Parametri tecnici per ottenimento premialità ambientale*".